



DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A.

INFORMATIVA AL PUBBLICO

ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
“DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
(Parte prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione VII)”

Il presente documento intende assolvere agli obblighi di informativa al pubblico stabiliti dalle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (di seguito, le “Disposizioni”) di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione VII).

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Deutsche Bank Mutui S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) ha adottato un modello di governo societario di tipo “tradizionale”, che come noto vede l'affidamento delle funzioni di gestione e supervisione strategica al Consiglio di Amministrazione e di quella di controllo al Collegio Sindacale.

Il modello “tradizionale”, in raffronto ai modelli “dualistico” e “monistico”, è stato infatti ritenuto il più idoneo per la Banca non solo in ragione della positiva esperienza “storica” di applicazione di tale modello, ma anche alla luce del fatto che la Banca si caratterizza per la presenza di un unico azionista, ha contenute dimensioni ed una complessità operativa limitata, è inserita all'interno del Gruppo Deutsche Bank AG, a cui fa capo anche la Deutsche Bank S.p.A., dalla quale riceve una serie di servizi e attività di supporto, ed opera esclusivamente sul mercato nazionale.

In coerenza con tale modello, la struttura organizzativa della Banca vede la presenza di due Organi “di vertice” statutari, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, entrambi nominati dall'Assemblea dei soci.

Tale assetto di *governance* assicura l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli (espletati da professionisti indipendenti), garantendo pertanto un adeguato bilanciamento tra gli interessi aziendali e quelli dei vari *stakeholder*.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Banca nonché di ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge e dallo statuto. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

L'Amministratore Delegato riveste il ruolo di Capo dell'Esecutivo e rappresenta, in coerenza con i sopra richiamati meccanismi di direzione e coordinamento definiti dalla Capogruppo, l'interfaccia con il responsabile divisionale della Capogruppo stessa ai fini della pianificazione e controllo strategici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dalla normativa di vigilanza e dallo statuto; non ha un ruolo esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali in seno alla Banca.



La presenza, in linea con quanto previsto dallo statuto e dalle Disposizioni, di due componenti indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione è tesa ad assicurare che l'Organo amministrativo possa avvalersi di un adeguato numero di soggetti in grado di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, di contribuire ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse aziendale ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e di presidiare in pari tempo i potenziali rischi connessi al ricorrere di eventuali situazioni di conflitto di interessi. La nomina degli Amministratori indipendenti, in possesso di elevata professionalità ed autorevolezza, è intesa anche ad assicurare un appropriato livello di dialettica interna al Consiglio e ad apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà di quest'ultimo.

L'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo dell'onorabilità, della correttezza, della professionalità, dei conflitti di interesse ed indipendenza di giudizio, della disponibilità di tempo, dei limiti al cumulo degli incarichi e, ove richiesta, dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, che l'accerta e ne assicura la permanenza nel continuo.

In occasione della nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e nel continuo, viene accertato e valutato il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre disciplinato un processo di autovalutazione, che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento dell'Organo.

Per quanto attiene al Collegio Sindacale, allo stesso, in quanto Organo di controllo, è demandato il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca. Al Collegio Sindacale spettano le competenze attribuite dalla legge, dalla normativa di vigilanza e dallo statuto.

Per l'espletamento dei propri compiti, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo aziendali. Dette strutture e funzioni indirizzano al Collegio Sindacale flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni, connesse sia all'operatività sia all'andamento aziendale.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di controllo che gli è propria, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, al fine di consentire all'Assemblea di valutare l'idoneità di detti esponenti a svolgere le proprie funzioni.

L'idoneità dei membri del Collegio Sindacale a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo dell'onorabilità, della correttezza, della professionalità, dei conflitti di interesse ed indipendenza di giudizio, della disponibilità di tempo, dei limiti al cumulo degli incarichi e dell'indipendenza rientra nelle valutazioni di competenza del Collegio Sindacale stesso, che l'accerta e ne assicura la permanenza nel continuo.

In ogni caso i soggetti nominati alla carica di Sindaco sono tenuti a valutare, prima di accettare l'incarico, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto degli incarichi ricoperti in altre società. Rientra, inoltre, tra le valutazioni di competenza dello stesso Collegio Sindacale la periodica verifica della propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.



In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni, la Banca si avvale inoltre del supporto del Comitato Rischi e del Comitato Nomine istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle tematiche di rispettiva competenza. Per un maggiore dettaglio sulle funzioni e competenze di tali Comitati si rinvia *infra*, all'apposito paragrafo.

CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE I, PARAGRAFO 4.1 DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

Le Disposizioni (Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, paragrafo 4.1) stabiliscono che le banche, in applicazione del principio di proporzionalità, diano attuazione alle stesse con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità.

Al fine di individuarne il grado di complessità operativo-dimensionale, le citate Disposizioni della Banca d'Italia suddividono le banche in tre categorie:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie.

Più in dettaglio, sono definite “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n.1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate.

Vengono invece definite “banche intermedie” le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Infine, sono definite “banche di minori dimensioni o complessità operativa” le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Le Disposizioni introducono peraltro dei criteri suppletivi cui fare rinvio laddove una banca ritenga, in applicazione del principio di proporzionalità, che i criteri sopra menzionati non siano sufficientemente significativi per ricondurla ad una delle predette categorie, e segnatamente:

- *la tipologia di attività svolta* (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);
- *la struttura proprietaria dell'intermediario* (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativo-organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di *governance* complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);
- *l'appartenenza ad un gruppo bancario* (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativo-organizzativa);
- *l'appartenenza ad un network operativo* (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativo-organizzativa).

Le Disposizioni precisano peraltro che le banche significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proceduto all'individuazione della categoria dimensionale di appartenenza, in modo tale da consentire di identificare con precisione il perimetro degli obblighi facenti capo alla stessa in forza delle Disposizioni.

In particolare, l'organo amministrativo ha ritenuto di considerare la Banca suscumbibile, ai sensi delle Disposizioni, nella categoria dimensionale di "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", in coerenza con le valutazioni esperite dalla Banca d'Italia, che ha considerato la Banca significativa ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLE LINEE APPLICATIVE

Il Consiglio di Amministrazione, il cui mandato verrà a scadere con l'approvazione del bilancio 2028, è composto da 6 membri.

Il Collegio Sindacale, il cui mandato verrà a scadere con l'approvazione del bilancio 2026, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Non risultano superati i limiti numerici di cui alle linee applicative di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Consiglio di Amministrazione

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO DI NASCITA	ANNO DI INIZIO CARICA
Presidente	Giordano Villa	M	1972	Amministratore dal 2008 Presidente dal 2015
Amministratore Delegato	Alessandra Coletto	F	1966	Amministratore e Amm. Delegato dal 2017
Amministratore	Roberto Cocchi	M	1968	da dicembre 2017
Amministratore Indipendente	Stefano Gnocchi	M	1974	da aprile 2026
Amministratore Indipendente	Elisabetta Rubini	F	1956	da ottobre 2020
Amministratore	Giuseppe Sangiorgio	M	1985	da aprile 2023

Collegio Sindacale

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO DI NASCITA	ANNO DI INIZIO CARICA
Presidente	Antonella Lunardi	F	1967	Presidente dal mese di giugno 2025
Sindaco effettivo	Luca Marvaldi	M	1971	2015
Sindaco effettivo	Astrid Nicastrì	F	1991	2024



NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto Organo che svolge anche la funzione di supervisione strategica, annovera tra i propri componenti anche due Consiglieri indipendenti, per i quali è stato verificato il possesso dei relativi requisiti ai sensi di legge e di statuto.

NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

In ragione della composizione dell'azionariato della Banca, che vede la Deutsche Bank AG - Filiale di Milano quale unico azionista, non vi sono consiglieri espressione delle minoranze.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI

Nella tabella che segue si riportano le cariche e gli incarichi ricoperti da ogni esponente aziendale, distinti tra esecutivi e non esecutivi, come pure tra quelli ricoperti nell'ambito del Gruppo Deutsche Bank AG e in società esterne o in enti.

Si precisa che gli incarichi non esecutivi ricomprendono anche eventuali incarichi di controllo (e cioè le eventuali posizioni ricoperte in Consigli di Sorveglianza o Collegi Sindacali).

ESPONENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO	CARICHE IN ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO DB	CARICHE IN SOCIETA' ESTERNE	ALTRI INCARICHI
Giordano Villa	Esecutiva	1		
	Non Esecutiva	1	1	2
Alessandra Coletto	Esecutiva	1		
	Non Esecutiva			
Roberto Cocchi	Esecutiva	1		
	Non esecutiva	1	1	1
Stefano Gnocchi	Esecutiva			
	Non Esecutiva	1	2	
Elisabetta Rubini	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Giuseppe Sangiorgio	Esecutiva			
	Non Esecutiva	1		
Antonella Lunardi	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Astrid Nicastri	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Luca Marvaldi	Esecutiva			
	Non Esecutiva	1	4	3



NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti due comitati il Comitato Rischi ed il Comitato Nomine.

COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi, composto da tre Consiglieri di cui due indipendenti, assolve alle funzioni ad esso assegnate dalla normativa di vigilanza e dallo statuto. In particolare, esso svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del “*Risk Appetite Framework*” (di seguito, “RAF”) e delle politiche di governo dei rischi.

In particolare il Comitato Rischi:

- individua e propone i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di *audit*) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;
- esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalle Disposizioni (Titolo IV, Capitolo 3);
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo. Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione ed approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il Comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare gli obiettivi di rischio (“*risk appetite*”) e la relativa soglia di tolleranza (“*risk tolerance*”);
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi.

Infine, il Comitato Rischi accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF.

COMITATO NOMINE

Il Comitato Nomine, composto da tre Consiglieri di cui due indipendenti, svolge le funzioni ad esso demandate dalla normativa di vigilanza e dallo statuto e, in particolare, supporta il Consiglio di Amministrazione nei seguenti processi:

- nomina per cooptazione dei Consiglieri;
- autovalutazione degli Organi;
- verifica delle condizioni di idoneità previste ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (come successivamente modificato);

- supporta il Comitato Rischi nel processo di individuazione e proposta dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

È stato definito il processo per la successione per i membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle posizioni di vertice dell'esecutivo (Presidente e Amministratore Delegato).

Per ulteriori informazioni sulla *corporate governance* della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si rinvia allo statuto della Banca, pubblicato sul sito *internet* della Deutsche Bank S.p.A. nella sezione "Corporate Governance": https://country.db.com/italia/chi-siamo/corporate-governance/documents?language_id=3